

REGOLAMENTO PER LE ISCRIZIONI A TEMPO PARZIALE

approvato dal Consiglio Accademico nella seduta del 22 aprile 2020
approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 24 aprile 2020
emanato dal Presidente il 17 giugno 2020



CHERUBINI
CONSERVATORIO DI MUSICA
FIRENZE

2020

REGOLAMENTO PER LE ISCRIZIONI A TEMPO PARZIALE

approvato dal Consiglio accademico nella seduta del 22 aprile 2020
approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 24 aprile 2020
emanato dal Presidente il 17 giugno 2020

INDICE

Articolo 1 – Principi generali	4
Articolo 2 – Requisiti di iscrizione a tempo parziale	4
Studente lavoratore	4
Studente impegnato nella cura e assistenza dei propri familiari.....	4
Studente con problemi personali di salute o di invalidità.....	4
Studente con figli e studentesse in gravidanza	5
Studente impegnato nello sport ad alto livello nazionale o internazionale	5
Studente impegnato in attività artistica a livello professionale	5
Articolo 3 – Durata del percorso formativo	5
Articolo 4 – Presentazione della domanda di iscrizione a tempo parziale	5
Articolo 5 – Passaggio da tempo pieno a tempo parziale e viceversa.....	6
Articolo 6 – Regime di contribuzione	6
Articolo 7 – Entrata in vigore	6

REGOLAMENTO PER LE ISCRIZIONI A TEMPO PARZIALE

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI

1. Ai sensi dell'art. 15, c. 3 del Regolamento Didattico Alta Formazione il Conservatorio Cherubini garantisce la possibilità di usufruire di un percorso di studio adattato alla particolare situazione personale dello studente, stabilendo i criteri di accesso ai percorsi di studio che abbiano durata diversa da quella normale. Nel successivo articolo 2 sono elencate le categorie di studenti che per motivi di lavoro, familiari o di salute - debitamente documentati - possono rientrare nelle categorie "particolari".
2. All'atto dell'immatricolazione lo studente potrà optare per una frequenza su un numero di anni maggiore rispetto a quanto previsto, ma comunque non superiore al doppio della durata normale del corso scelto.
3. Durante tutta la durata del percorso di studio personalizzato lo studente sarà considerato in corso. Nei successivi articoli sono disciplinati i requisiti, le condizioni e le procedure per poter usufruire dell'iscrizione con adeguamento del piano di studio, nel seguito denominata "iscrizione a tempo parziale".

ART. 2 – REQUISITI DI ISCRIZIONE A TEMPO PARZIALE

1. L'iscrizione a tempo parziale può essere richiesta dagli studenti iscritti ai corsi di Triennio e Biennio (Alta Formazione) che rientrino in una delle seguenti categorie:

A. STUDENTE LAVORATORE

Studente impegnato non occasionalmente per un periodo di almeno sei mesi nell'arco dell'anno, in qualsiasi attività di lavoro subordinato, autonomo o professionale, debitamente documentata e con un reddito non inferiore a 2.840,51 euro (pari a quello previsto dalla normativa fiscale per non essere considerato a carico di altro soggetto ai fini Irpef), ivi compresi i casi di attività prestata in imprese familiari debitamente documentati.

B. STUDENTE IMPEGNATO NELLA CURA E ASSISTENZA DEI PROPRI FAMILIARI

Studente impegnato non occasionalmente nella cura e assistenza di familiari non autosufficienti per ragioni di età o di salute.

La condizione di non autosufficienza deve essere comprovata con certificazione di invalidità rilasciata dalla ASL. Lo studente deve inoltre documentare il suo impegno nella cura e assistenza del familiare.

C. STUDENTE CON PROBLEMI PERSONALI DI SALUTE O DI INVALIDITÀ

Studente affetto da malattie o con diagnosi di disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) di cui alla Legge n. 170/2010, che non consentono la regolare progressione della carriera accademica, comprovate da certificazione rilasciata dalla ASL.

Lo studente deve presentare idonea certificazione rilasciata da non più di tre anni da strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso.

D. STUDENTE CON FIGLI E STUDENTESSE IN GRAVIDANZA

Studente con figli fino a 5 anni di età e studentessa gestante dall'ottavo mese di gravidanza o con diagnosi di gravidanza a rischio, certificata dal medico specialista.

Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti a un corso dell'Alta Formazione presso il Conservatorio Cherubini, solo uno dei due potrà usufruire dell'iscrizione a tempo parziale.

E. STUDENTE IMPEGNATO NELLO SPORT AD ALTO LIVELLO NAZIONALE O INTERNAZIONALE

La condizione di sportivo di alto livello deve essere certificata dal Coni o dalla federazione sportiva di riferimento.

F. STUDENTE IMPEGNATO IN ATTIVITÀ ARTISTICA A LIVELLO PROFESSIONALE

Tale condizione deve essere comprovata da adeguata documentazione e certificazione.

2. La richiesta di iscrizione a tempo parziale non può essere presentata per l'anno accademico nel quale lo studente intenda partecipare a bandi relativi alla mobilità internazionale oppure intenda chiedere la sospensione della carriera.
3. Non possono iscriversi a tempo parziale gli studenti beneficiari di borsa di studio erogata nell'ambito del diritto allo studio e i titolari di incarichi di collaborazione a tempo parziale con il Conservatorio di cui l'art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
4. La segreteria didattica, verificata la consistenza dei requisiti, trasmette al Dipartimento la richiesta dello studente.

ART. 3 – DURATA DEL PERCORSO FORMATIVO

1. Il percorso formativo previsto dal regime di iscrizione a tempo parziale non può essere superiore al doppio del numero di anni previsti dal proprio corso di studi.
2. Trascorso il periodo stabilito, qualora lo studente non abbia completato il suo percorso di studi, lo status di studente a tempo parziale verrà a decadere.
3. I Dipartimenti dovranno definire il percorso formativo a tempo parziale attraverso la predisposizione di specifici schemi di piani di studio, distribuendo le discipline e i relativi Crediti Formativi Accademici (CFA) proporzionalmente in base al numero degli anni di corso previsti. Altresì, i Dipartimenti predisporranno i piani di studio distribuendo il numero delle ore di lezioni individuali previste annualmente nella disciplina caratterizzante principale in misura del 50% nell'anno accademico successivo.

ART. 4 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE A TEMPO PARZIALE

1. Lo studente in possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 2 può richiedere l'iscrizione a tempo parziale entro i termini di scadenza delle immatricolazioni o del rinnovo delle iscrizioni, allegando tutta la documentazione necessaria a una valutazione di merito.
2. L'acquisizione dello status di studente a tempo parziale decorre dall'anno di accoglimento della relativa istanza e non può essere variata in corso d'anno.
3. In caso di passaggio ad altro corso di studio lo status di studente a tempo parziale potrà essere mantenuto previa verifica della compatibilità tra iscrizione a tempo parziale e nuovo corso di studi.

ART. 5 – PASSAGGIO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE E VICEVERSA

1. Successivamente all'immatricolazione l'eventuale cambiamento di regime dovrà essere richiesto con motivata istanza al Dipartimento di appartenenza entro il termine del rinnovo dell'iscrizione all'anno accademico successivo e sarà concesso previa verifica dei requisiti elencati all'articolo 2 il ritorno a tempo pieno potrà essere richiesto in qualsiasi anno di corso qualora lo studente intenda completare il percorso di studi e conseguire il titolo anticipatamente rispetto a quanto previsto per la condizione a tempo parziale.
2. Il passaggio da tempo pieno a tempo parziale potrà essere richiesto entro e non oltre il 2° anno di corso nel caso di Triennio; entro e non oltre il 1° anno di corso nel caso di Biennio.
3. Qualsiasi cambiamento di regime è consentito una sola volta nel corso del ciclo di studi.

ART. 6 – REGIME DI CONTRIBUZIONE

1. Lo studente che intenda iscriversi a tempo parziale dovrà attenersi alle tabelle di pagamento disposte annualmente dal Consiglio di Amministrazione del Conservatorio.
2. Il ritorno a tempo pieno disciplinato all'articolo 5, ha effetto retroattivo con conseguente versamento degli importi non corrisposti per effetto del regime di studente a tempo parziale e con conseguente obbligo dello studente di adeguare i contributi già pagati a quelli previsti per il tempo pieno.
3. Nel caso di passaggio dall'iscrizione a tempo pieno all'iscrizione a tempo parziale non sarà disposto alcun rimborso delle tasse e contributi a favore dello studente per gli anni accademici precedenti.
4. La revoca dello status di studente a tempo parziale per difetto dei requisiti previsti comporta il pagamento del contributo dovuto per il tempo pieno dell'anno per il quale è stata accertata l'insussistenza dei requisiti.

ART. 7 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dall'anno accademico 2020/2021.